



# COMUNE DI FIRENZE

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2006/00975
Del :	22/11/2006
Esecutiva da:	22/11/2006
Proponenti :	Servizio Attività Commerciali e Artigianato Direzione Sviluppo Economico

### **OGGETTO:**

**ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER L'ANNO 2007**

### **IL SINDACO**

Visto il D. Lgs. 31/3/1998 n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59" che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

Vista la L.R. 17.05.99 n. 28 così come integrata dalla L.R. 29.9.2003 n. 52 ed il Regolamento di attuazione D.P.G.R. 17/R del 16.3.2004, in particolare l'art. 16 comma 8 che prevede accordi fra tra le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali sottoscritti con più Comuni contigui, all'interno dei quali i comuni disciplinano congiuntamente le deroghe di cui all'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 114/98 nei rispettivi territori, prevedendo per i comuni sottoscrittori degli accordi e per il periodo di validità degli stessi, l'inserimento nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;

Dato atto che con i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa in data 20.12.1999 è stato siglato un accordo in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa, accordo modificato e sottoscritto in data 11.01.2000 anche dalle Associazioni di Categoria delle Imprese, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello provinciale di Firenze e Prato, con allegato protocollo d'intesa fra le medesime Associazioni di Categoria delle Imprese del commercio e Organizzazioni Sindacali in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Rilevato che sulla base del suddetto accordo il Comune di Firenze è stato inserito nell'elenco dei comuni toscani ad economia prevalentemente turistica e città d'arte approvato con Decreto n° 5325 del 29.09.2000 (e successivi aggiornamenti) del Dirigente della Regione Toscana – Dipartimento dello Sviluppo Economico – Servizio promozione economica, commercio ed agriturismo;

Dato atto che in data 12.3.2004 da parte dei firmatari del sopra citato accordo sono state approvate e sottoscritte modifiche all'accordo stesso e cioè è stata inserita la festività del 2 Giugno fra le chiusure obbligatorie per il territorio comunale compreso fuori del centro storico ed è stata eliminata la scelta obbligatoria di una delle 4 domeniche e/o festività di deroga alla chiusura nel mese di agosto;

Vista l'Ordinanza n. 528 del 1.7.2005 con la quale è stata modificata parzialmente l'Ordinanza n. 966 del 15.11.2004 – Orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa per l'anno 2005 - disponendo che gli esercizi commerciali ubicati nelle zone del Centro Storico possono restare aperti, anche ininterrottamente, dalle ore 7 (sette) alle ore 24 (ventiquattro);

Dato conto che occorre procedere alla definizione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa per l'anno 2007, distinguendoli peraltro in relazione alla diversa loro ubicazione;

Dato atto che, in occasione della riunione tenutasi in data 31.10.2006 con le Associazioni di Categoria delle imprese, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti del settore sono state scelte le 4 domeniche o festività di deroga alla chiusura previste dall'accordo, individuandole nei giorni 6.1.2007, 1.4.2007, 2.9.2007 e 1.11.2007 e di confermare la facoltà di apertura nelle ultime domeniche di ogni mese;

Dato atto inoltre che nel corso della sopra citata riunione del 31.10.2006 è stato anche resa nota la volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare la limitazione dell'orario di vendita degli esercizi ubicati nel centro storico fino alle ore 24,00, in considerazione delle motivazioni già richiamate in premessa dell'ordinanza 528 del 1/7/2005;

Ritenuto riepilogare di seguito le disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per tutto l'anno 2007;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## ORDINA

per i motivi in narrativa esposti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservano nell'anno 2007 le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1) CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

#### 2) ORARIO GIORNALIERO

Tenuto conto di quanto successivamente disposto in materia di domeniche o festività, gli esercizi commerciali possono restare aperti a partire dalle ore **7 (sette)** fino alle ore **22 (ventidue)**. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque complessivamente le **13 (tredici)** ore giornaliere di apertura. All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno.

Si precisa che l'orario da pubblicizzare deve avere "carattere settimanale" (non potendo cioè essere variato nel corso della stessa settimana ed essendo quindi necessario attendere la domenica per modificarlo) e deve riguardare tutti i giorni, evidenziando l'eventuale chiusura infrasettimanale prescelta.

#### 3) GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, eccetto che:

- **nelle ultime domeniche di ogni mese.**
- **nel mese di dicembre:**
- nonché nelle seguenti ulteriori **quattro domeniche o festività:**
  - Sabato **6 Gennaio 2007** – Epifania
  - Domenica **1 Aprile 2007**
  - Domenica **2 Settembre 2007**
  - Giovedì **1 Novembre 2007**

E' comunque obbligatoria la **chiusura** totale degli esercizi nei seguenti giorni domenicali e festivi;

- Lunedì **1 Gennaio 2007** - Capodanno
- Domenica **8 Aprile 2007** - Pasqua
- Lunedì **9 Aprile 2007** - Lunedì dell'Angelo
- Mercoledì **25 Aprile 2007** – Festa della Liberazione
- Martedì **1 Maggio 2007** – Festa del Lavoro
- Sabato **2 Giugno 2007** – Festa della Repubblica
- Mercoledì **15 Agosto 2007** - Ferragosto
- Martedì **25 Dicembre 2007** - Natale
- Mercoledì **26 Dicembre 2007** – S. Stefano

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **4) CENTRO STORICO**

Agli esercizi commerciali ubicati nelle zone comprese entro i perimetri territoriali di cui alle lettere a) e b) (specificando che sono ovviamente compresi tutti i ponti e che le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato) e nel viale di cui alla lettera c):

- a) Fiume Arno (all'altezza del Ponte alla Vittoria) - P.za V. Veneto – V.le F.lli Rosselli – V.le F. Strozzi – V.le S. Lavagnini – P.za della Libertà – V.le G. Matteotti – P.le Donatello – V.le A. Gramsci – P.za della Beccaria – V.le G. Amendola – fiume Arno (all'altezza del Ponte S. Niccolò).
- b) Fiume Arno (all'altezza del Ponte A. Vespucci) – Lungarno Soderini – Via Lungo le Mura di S. Rosa – P.za Verzaia – V.le Ariosto – P.za Tasso.- V.le F. Petrarca – P.le di Porta Romana –V.le N. Machiavelli – P.le Galileo – V.le Galilei - P.le Michelangelo – V.le Michelangelo – P.za F. Ferrucci – Fiume Arno (all'altezza del Ponte S. Niccolò).
- c) V.le del Poggio Imperiale.

non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti **2) e 3)**.

Gli esercizi in questione possono restare aperti, anche ininterrottamente, dalle ore **7 (sette)** alle ore **24 (ventiquattro)**.

E' comunque obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei seguenti giorni domenicali e festivi:

- Lunedì **1 Gennaio 2007** - Capodanno
- Martedì **1 Maggio 2007** – Festa del Lavoro
- Martedì **25 Dicembre 2007** – Natale
- Mercoledì **26 Dicembre 2007** – S. Stefano

### **5) ATTIVITA' PARTICOLARI**

Anche in deroga a quanto in precedenza stabilito nonché ad ulteriore specificazione di quanto disposto al successivo punto 7), negli impianti di distribuzione carburanti, nelle farmacie, nelle rivendite di giornali e riviste e generi di monopolio, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati – esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione – è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività considerate “principali”.

### **6) EVENTI PARTICOLARI**

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste di carattere “rionale” – promosse o organizzate cioè in ambiti urbani (vie o piazze) ben definiti al fine di rivitalizzarli, riqualificarli e promuoverli – possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati nelle vie e/o piazze interessate, previa attenta valutazione dei programmi e della loro valenza economico-sociale.

Analoghe facoltà possono essere concesse in occasione di iniziative direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale o dai Consigli di Quartiere tese alla riqualificazione ambientale, sociale e culturale del territorio.

### **7) SFERA DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano ai soggetti od alle fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 114/98, agli industriali che vendono nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, nonché alle seguenti tipologie di attività:

- le rivendite di generi di monopolio
- gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi, e ai complessi turistici ed alberghieri
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aereoportuali
- le rivendite di giornali
- gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche.

Si precisa in merito che:

- per stabilire la "prevalenza" dell'attività, il criterio cui far riferimento è il volume d'affari dell'esercizio;
- nel caso di esercizio svincolato dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza in base alla "prevalenza" dell'attività svolta, nello stesso è comunque e sempre ammessa anche la vendita di altri generi;
- la "prevalenza" deve essere permanente, non essendo consentite improvvise o momentanee variazioni dell'esercizio (cioè un negozio che normalmente vende in prevalenza certi generi non può stare aperto la domenica solo perché quel giorno li sostituisce con altri esclusi dall'applicazione della presente ordinanza)

Gli esercizi che esercitano attività prevalente, ai sensi di quanto sopra disposto, di gelateria, yogurteria, gastronomia, rosticceria e pasticceria – anche artigianali - sono soggetti alla disciplina stabilita da apposita ordinanza sindacale.

**8)**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile.

Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 31.3.98 n° 114, alla L. R. 17.5.99 n° 28 come integrata dalla L.R. 29.9.2003 n. 52 ed al Regolamento di attuazione D.P.G.R. 16.3.2004 n° 17/R, nonché della Del. C.C. 876 del 28/7/00.

#### **INVITA**

di invitare i titolari delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa – alimentari e non alimentari – ad effettuare la chiusura degli esercizi entro le **ore 18 (diciotto)** del giorno **Domenica 31 Dicembre 2007** .

**Firenze, li 22/11/2006**

**Assessore  
Silvano Gori**